II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 novembre 1992

che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti

(93/65/Euratom, CECA, CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 ottavo,

— visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180 ter,

— visto il bilancio per l'esercizio 1990,

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1990 [SEC (91) 508 — 512 e SEC (91) 512/Allegato],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1990 e le risposte delle istituzioni (1),

— vista la raccomandazione del Consiglio del 16 marzo 1992 (C3-0104/92),

— vista la propria risoluzione dell'8 aprile 1992 sul rinvio del discarico alla commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (2),

— vista la lettera in data 16 ottobre 1992 del commissario Schmidhuber al presidente del Parlamento europeo (C3-0421/92),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna, della Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0109/92),

(1) GU n. C 324 del 13. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 151.

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1990 ammontavano a :

	(in ecu)	*(in ecu)*
— Entrate		
— Entrate previste nel bilancio generale	46 928 228 000	
— Entrate relative a prestazioni per conto terzi	48 719 241	
		46 976 947 241
— Stanziamenti per impegni :		
— Stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	49 207 943 000	
— Stanziamenti riportati dall'esercizio 1989	96 037 048	
— Stanziamenti trasformati in saldo dopo annullamento, nel corso dell'esercizio 1989, di impegni precedenti al 1989	228 640 000	
— Stanziamenti corrispondenti ad entrate relative a prestazioni per conto terzi	49 046 454	
		49 581 666 502
— Stanziamenti per pagamenti		46 974 670 848

2. dà discarico alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi :

	(in ecu)	*(in ecu)*
a) **Entrate**		
— Risorse proprie	39 695 665 618	
— Contributi finanziari	—	
— Eccedenze disponibili	6 181 619 128	
— Altre entrate	591 860 334	
		46 469 145 080
b) **Spese**		
— Pagamenti effettuati per l'esercizio	42 978 912 589	
— Stanziamenti riportati al 1991	1 399 973 344	
		44 378 885 933
c) **Saldo dell'esercizio** 1990		2 225 689 443
Questo saldo è calcolato come segue :		
— Entrate dell'esercizio		46 469 145 080
— Pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio	42 978 912 589	
— Stanziamenti riportati al 1991	1 399 973 344	
		– 44 378 885 933
Differenza		2 090 259 147
— Stanziamenti riportati dal 1989 e caduti in prescrizione		+ 92 406 260
— Differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1990		+ 43 024 036
Saldo dell'esercizio 1990		2 225 689 443
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso di questo esercizio		
d) **Utilizzazione degli stanziamenti per impegni**		45 808 291 945

e) **Bilancio al 31 dicembre 1990**

(in ecu)

ATTIVO		PASSIVO	
Valori immobilizzati	8 669 720 462	Capitali permanenti	12 444 453 201
Valori di esercizio	85 354 990	Debiti a breve termine	5 478 284 083
Valori realizzabili	668 574 079	Conti di tesoreria	31 599 919
Conto di tesoreria	8 506 143 102	Conti di regolarizzazione	208 427 357
Conti di regolarizzazione	232 971 927		
Totale	18 162 764 560	Totale	18 162 764 560

3. prende atto che d'ora in avanti, in caso di mancata presentazione preliminare delle proposte d'impegno, il controllare finanziario rifiuterà, come regola generale, il suo visto, ma lo concederà in casi eccezionali qualora giudichi, in tutta indipendenza, che la presentazione a posteriori non potesse essere evitata ; insiste affinché il controllore finanziario riferisca tutti i casi siffatti all'autorità di discarico ;

4. prende atto dell'impegno solenne assunto dalla Commissione, e in particolare dal suo presidente, di proporre misure volte a ripristinare l'autonomia finanziaria della Comunità e ricorda che a questo scopo si devono prevedere due corsi d'azione :

   — ripristino dell'IVA quale autentica risorsa propria ;

   — sostituzione delle risorse aventi carattere di contributo nazionale con risorse fiscali comunitarie ;

5. ritiene che gli adeguamenti proposti dalla Commissione all'articolo 6 della decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (1), costituiscano essenzialmente una riaffermazione degli obblighi chiaramente imposti alla Commissione da detto articolo, segnatamente la gestione tempestiva, dei mercati anziché la pura gestione finanziaria ; ne desume pertanto che la Commissione condivide ormai l'interpretazione data dal Parlamento all'articolo 6 ;

6. prende atto che la Commissione ha ultimato una serie di proposte volte a intensificare la lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario e si ripromette di affrontare nuovamente la questione nell'ambito della procedura di discarico 1991 ;

7. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

8. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alle Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Fatto a Strasburgo, il 18 novembre 1992.

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Egon KLEPSCH

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.